

Bruxelles, 12 gennaio 2015 (OR. en)

5116/15 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2013/0024 (COD)

> EF 6 **ECOFIN 12 DROIPEN 1 CRIMORG 7** CODEC 20

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Presidenza	
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti	
n. doc. Comm.:	COM (2013) 44 final	
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi	

In vista della riunione del Coreper 2 del 15 gennaio 2015 si trasmette in allegato per le delegazioni un testo di compromesso finale sulla proposta della Commissione in oggetto.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

5116/15 ADD 1 1 arb/MAS/sp/S DGG 1B IT

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- **(1)** I flussi di denaro illecito creati dai trasferimenti di fondi possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che vanno affrontati a livello di Unione. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento delle attività criminali o del terrorismo.
- A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione, (2) i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo traggono vantaggio, per sostenere le proprie attività criminose, dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. La cooperazione internazionale nel quadro del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'attuazione delle sue raccomandazioni a livello globale si prefiggono di impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo allorché avviene un trasferimento di fondi.

Con la sua portata, l'azione dell'Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l'Unione europea della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio del 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e, in particolare, dovrebbe evitare discriminazioni o discrepanze tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(2 bis) L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della raccomandazione 16 del GAFI rappresentano strumenti pertinenti ed efficaci per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

5116/15 ADD 1 2 arb/MAS/sp/S DGG 1B \mathbf{IT}

Il presente regolamento non è inteso a imporre oneri e costi inutili ai prestatori di servizi di pagamento e alle persone che ricorrono ai loro servizi e, a tale riguardo, è opportuno che l'approccio preventivo sia mirato e proporzionato e in piena conformità con la libera circolazione dei capitali leciti garantita in tutta l'Unione.

(3) Nella strategia riveduta dell'Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008 si afferma che occorre continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e l'uso di risorse finanziarie proprie da parte delle persone sospettate di terrorismo. Si riconosce che il GAFI è sempre intento a migliorare le sue raccomandazioni e si adopera per ottenere una percezione comune di come queste debbano essere attuate. Nella strategia riveduta dell'Unione si osserva inoltre che l'attuazione di tali raccomandazioni da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di analoghi organismi regionali è valutata regolarmente e che sotto questo aspetto è importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 3
DGG 1B

- Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottate misure dirette a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, [...] il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 356/2010³ del Consiglio. Al medesimo scopo, sono state adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva (UE) No.../2015⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.
- (5) Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e accrescere l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l'azione dell'Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia delle nuovi norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 4 DGG 1B IT

¹ Regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70).

² Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan (GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9). 3

Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GUL 105 del 27.4.2010, pag. 1).

⁴ Direttiva (UE) n. .../2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L del ...).

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025 e di completare la nota in calce.

- (6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti di cui al considerando 4 e nel pieno rispetto di tali regolamenti. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario.
- (6 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato senza pregiudicare le misure restrittive imposte dai regolamenti basati sull'articolo 215 del TFUE, come quelli di cui al considerando 4, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di ordinanti e beneficiari nonché ai prestatori intermediari, di adottare provvedimenti per congelare determinati fondi o di osservare restrizioni specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi.
- **(7)** L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non dovrebbero essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26 della stessa direttiva. È importante che ai prestatori di servizi di pagamento operanti in giurisdizioni diverse con succursali e filiazioni situate al di fuori dell'Unione non sia impedito di trasferire i dati su operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione, nella misura in cui applichino adeguate misure di salvaguardia. Inoltre, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 5 DGG 1B **IT**

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31*).

- (8) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e di regolamento.
- (9) Oltre ad escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi corrispondenti ai servizi di pagamento di cui alle lettere da a) ad m) dell'articolo 3 della direttiva 2007/64/CE, è opportuno escludere anche i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili, utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi, assegni troncati e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare:

- a) taluni trasferimenti nazionali di fondi di basso valore usati per l'acquisto di beni o di servizi,
- b) i giroconti elettronici, c) i trasferimenti di fondi effettuati con la trasmissione delle immagini digitali degli assegni, inclusi gli assegni troncati o le lettere di cambio,

a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante.

Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

(10) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero assicurare che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario non siano assenti o incompleti.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 6
DGG 1B **IT**

Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, a meno che il trasferimento sembri collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1 000 EUR, o i fondi siano stati ricevuti in contante o in moneta elettronica anonima ovvero vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Per i trasferimenti di fondi la cui verifica si considera effettuata, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva (UE) n. .../2015.

- (11) Nel contesto degli atti legislativi dell'Unione in materia di pagamenti regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ è sufficiente che i trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione siano accompagnati dai dati informativi semplificati relativi all'ordinante, quali il/i numero/i di conto o il codice unico di identificazione dell'operazione.
- (12) Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi sull'ordinante e sul beneficiario dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

* GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 7
DGG 1B **IT**

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GUL 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

- (12 bis) Le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le pertinenti agenzie giudiziarie e di contrasto degli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche.
- (13) Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano raggruppati in un file contenente i singoli trasferimenti di fondi dall'Unione all'esterno dell'Unione, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero di conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione, nonché dei dati informativi completi relativi al beneficiario, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all'ordinante la cui accuratezza deve essere verificata, e i dati informativi completi relativi al beneficiario integralmente tracciabili.
- (14) Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza o l'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. Queste procedure possono comprendere un monitoraggio a posteriori o un monitoraggio in tempo reale se fattibile.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che i prestatori di servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all'operazione nel trasferimento elettronico o nel relativo messaggio lungo tutta la catena di pagamento.

(15) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sui rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento siano dotati di procedure efficaci basate sui rischi per i casi in cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario, al fine di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 8
DGG 1B

- (16) Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rendono conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti, e dovrebbero segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva (UE) n. .../2015 e delle misure nazionali di attuazione.
- (17) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

(17bis) Allo scopo di assistere i prestatori di servizi di pagamento nel mettere in atto procedure efficaci per individuare i casi in cui ricevono trasferimenti di fondi con dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario e nel determinare le misure opportune da adottare, l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (nel seguito "EBA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio9, l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (nel seguito "EIOPA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel seguito "ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, dovrebbero pubblicare orientamenti in materia.

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

5116/15 ADD 1 9 arb/MAS/sp/S IT

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48). 11

- (19) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale. Se necessario al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione della necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione dei dati, senza tuttavia superare un periodo supplementare di 5 anni, fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso.
- 20) Perché si possa passare sollecitamente all'azione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti.
- Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.
- Per accrescere la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", è necessario rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. Occorre prevedere sanzioni amministrative e, data l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Occorre che gli Stati membri ne informino la Commissione, come pure l'autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) ("EBA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("EIOPA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

5116/15 ADD 1 10 arb/MAS/sp/S DGG 1B

IT

- Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del capo V del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².
- (24) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell'Unione sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno degli Stati membri in questione.
- In ragione delle modifiche che dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 25) del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, occorre abrogare tale regolamento per motivi di chiarezza.
- Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura 26) sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a causa della portata o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all'articolo 8, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, di cui all'articolo 47 e il principio ne bis in idem.

5116/15 ADD 1 11 arb/MAS/sp/S DGG 1B IT

¹² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹³ Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

(28) Per assicurare la regolare introduzione del nuovo quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è opportuno far coincidere la data di applicazione del presente regolamento con il termine di attuazione della direttiva (UE) n. .../2015.

(28 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 4 luglio 2013,

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 12 DGG 1B IT

^{*} GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, al fine di prevenire, individuare e investigare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolto nel trasferimento è stabilito nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) "finanziamento del terrorismo": il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva (UE) No .../2015*;
- 2) "riciclaggio di denaro": le attività di riciclaggio di denaro di cui all'articolo 1, paragrafi 2 o 3 della direttiva (UE) No .../2015*;
- 3) "ordinante": la persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi;
- 4) "beneficiario": la persona fisica o giuridica destinataria finale del trasferimento di fondi;

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 13 DGG 1B **IT**

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

- 5) "prestatore di servizi di pagamento": organismi e persone fisiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e coloro che beneficiano della deroga di cui all'articolo 26 di tale direttiva e, in caso, persone giuridiche che beneficiano della deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, che prestano servizi di trasferimento di fondi.
- 6) "prestatore intermediario di servizi di pagamento": il prestatore di servizi di pagamento, né dell'ordinante né del beneficiario, che riceve ed effettua un trasferimento di fondi in nome del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

6 bis) "conto di pagamento": un conto ai sensi dell'articolo 4, punto 14) della direttiva 2007/64/CE;

6 ter) "fondi": fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 15) della direttiva 2007/64/CE;

7) "trasferimento di fondi": operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano la medesima persona e il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario siano la medesima persona, comprese le operazioni seguenti:

a bis) bonifici, quali definiti all'articolo 2, punto 1) del regolamento (UE) n. 260/2012;

a ter) addebiti diretti, quali definiti all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 260/2012;

a quater) rimesse di denaro nazionali o transfrontaliere, quali definite all'articolo 4, punto 13) della direttiva 2007/64/CE;

a quinquies) trasferimenti ordinati tramite carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica o telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili;

5116/15 ADD 1 14 DGG 1B IT

arb/MAS/sp/S

¹⁴ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

- 8) "trasferimento raggruppato": insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;
- 9) "codice unico di identificazione dell'operazione": una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;
- 10) "trasferimento di fondi da persona a persona": operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell'Unione.

1bis. Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati alle lettere da a) ad m) dell'articolo 3 della direttiva 2007/64/CE.

- 2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica o telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili, purché:
- a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni e servizi; e
- b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti dovuti all'operazione.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 15

DGG 1B

Tuttavia il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico con prepagamento o postpagamento con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

3. Il presente regolamento non si applica alle persone fisiche o giuridiche che non esercitano alcuna altra attività se non convertire i documenti cartacei in dati elettronici e operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né a quelle che non esercitano alcuna altra attività se non fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

- a) in cui il trasferimento di fondi comporta il ritiro da parte dell'ordinante di contante dal proprio conto;
- b) in cui i fondi sono trasferiti alle autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;
- c) in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto;
- c bis) in cui i trasferimenti di fondi sono effettuati con la trasmissione delle immagini digitali degli assegni, inclusi gli assegni troncati.

3 ter. Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva
 (UE) n. .../2015*;

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 16 DGG 1B **IT**

_

^{*} GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

- b) il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi e
- c) l'importo del trasferimento di fondi sia pari o inferiore a 1 000 EUR.

CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

SEZIONE 1

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE

Articolo 4

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

- 1. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:
- a) il nome dell'ordinante;
- b) il numero di conto dell'ordinante, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi;
- c) l'indirizzo dell'ordinante, o il numero del suo documento personale ufficiale o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

5116/15 ADD 1 17 arb/MAS/sp/S DGG 1B

IT

- 2. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:
- a) il nome del beneficiario;
- b) il numero di conto del beneficiario, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi.
- 2 bis. Qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto o su un conto il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto.
- 3. Prima di trasferire i fondi il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
- 4. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 3 sia stata effettuata nei seguenti casi:
- a) quando l'identità dell'ordinante è stata verificata conformemente all'articolo 11 della direttiva (UE) n. .../2015* e le informazioni risultanti dalla verifica sono conservate conformemente all'articolo 39 della stessa direttiva;
- b) quando all'ordinante si applica l'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva (UE) n. .../2015*.
- 4 bis. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6 al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è vietato eseguire trasferimenti di fondi prima di aver provveduto alla piena osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 18 DGG 1B **TT**

_

^{*} GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

- 1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto dell'ordinante e del beneficiario o dal codice unico di identificazione dell'operazione, fatti salvi, ove del caso, i requisiti informativi di cui al regolamento (UE) n. 260/2012.
- 2. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a disposizioni entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
- a bis) i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4, in caso di trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR;
- a ter) almeno il nome dell'ordinante, il nome del beneficiario e il numero di conto dell'ordinante e del beneficiario o il codice unico di identificazione dell'operazione, in caso di trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR e che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR.
- 2 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non ha l'obbligo di verificare, in caso di trasferimenti di fondi di cui al paragrafo 2, lettera a ter), i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che:
- a) il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima, ovvero
- b) il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 19

DGG 1B IT

Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

- 1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo, e sia stata verificata la conformità di questi ultimi con l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione.
- 2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e fatti salvi, ove del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR e che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR.

sono almeno accompagnati da:

- a) il nome dell'ordinante;
- b) il nome del beneficiario;
- c) il numero di conto sia dell'ordinante che del beneficiario o il codice unico di identificazione dell'operazione.

L'accuratezza di questi dati informativi relativi all'ordinante non deve essere verificata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, salvo che:

- a) il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima, ovvero
- b) il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

5116/15 ADD 1 20 arb/MAS/sp/S DGG 1B IT

SEZIONE 2

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

Articolo 7

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

- 1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare in relazione ai dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario - che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento.
- 2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti ove opportuno il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:
- a) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;
- b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi sull'ordinante o sul beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
- c) in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al trasferimento raggruppato.
- 3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, prima di effettuare l'accredito sul conto del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 2 relativi al beneficiario, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi i requisiti per i bonifici e gli addebiti diretti previsti dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2007/64/CE.

5116/15 ADD 1 21 arb/MAS/sp/S DGG 1B

- 4. Per i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR e che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che:
- a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario abbia ricevuto i fondi in contante o in moneta elettronica anonima, ovvero
- b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
- 4 bis. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 sia stata effettuata nei seguenti casi:
- a) quando l'identità del beneficiario è stata verificata conformemente all'articolo 11 della direttiva (UE) n. .../2015* e le informazioni risultanti dalla verifica sono conservate conformemente all'articolo 39 della stessa direttiva;
- b) quando al beneficiario si applica l'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva (UE) n. .../2015*.

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure in funzione dei rischi di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) n..../2015*, per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti completi relativi all'ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 22 DGG 1B **IT**

_

 $^{^{*}}$ GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che, nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1 e dall'articolo 6 mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario prima di effettuare l'accredito sul conto del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi (ovvero dopo averlo fatto), in funzione dei rischi.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire uno qualsiasi dei prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di prendere eventualmente la decisione di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto all'autorità responsabile competente per controllare il rispetto delle disposizioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

Valutazione e relazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario considerata la mancanza o l'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario un elemento di cui tener conto per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria.

SEZIONE 3

OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 10

Conservazione dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario da essi ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano conservati assieme al trasferimento.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 23

DGG 1B IT

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

- 1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare in ordine ai dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.
- 2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti ove opportuno il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:
- a) in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;
- b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;
- c) in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al trasferimento raggruppato.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 24 DGG 1B **IT** Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano

1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento che, nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafí 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1 e dall'articolo 6 mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario prima di effettuare l'accredito sul conto del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi (ovvero dopo averlo fatto), in funzione dei rischi.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale fatto all'autorità responsabile competente per controllare il rispetto delle disposizioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 13

Valutazione e relazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento considera la mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario un elemento di cui tener conto per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 25 DGG 1B \mathbf{IT}

Fornitura dei dati informativi

1. I prestatori di servizi di pagamento rispondono esaurientemente e sollecitamente, anche - qualora sia stato nominato - attraverso un referente centrale in conformità dell'articolo 42, paragrafo 8 della direttiva (UE) n. .../2015 nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti, alle richieste di dati informativi ai sensi del presente regolamento loro rivolte esclusivamente dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

Articolo 15 bis

Protezione dei dati

- 1. La direttiva 95/46/CE, quale recepita nella legislazione nazionale, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'ambito del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione, dall'EBA, dall'EIOPA e dall'ESMA.
- 2. I dati personali sono trattati solo da entità obbligate sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) No.../2015 e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

26

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S DGG 1B IT

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025. 15

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

- 3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai nuovi clienti le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono in particolare una comunicazione generale sugli obblighi giuridici delle entità obbligate ai sensi di tale direttiva nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- 4. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono il rispetto della riservatezza dei dati trattati.

Conservazione dei dati

- 1. I dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario non sono conservate più di quanto strettamente necessario. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per un periodo massimo di cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento deve conservare per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, che determina in quali circostanze le entità obbligate continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale estensione da cui risulta che questa è giustificata perché necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni.
- 2. Se, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un'entità obbligata detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, l'entità può conservare le informazioni e i documenti in questione conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o imporre la conservazione di tali dati o informazioni per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale estensione al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5116/15 ADD 1 27 arb/MAS/sp/S DGG 1B IT

Sanzioni

1. Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e coerenti con quelle stabilite in forza del capo VI, sezione 4 della direttiva (UE) n. .../2015.

Qualora decidano di non stabilire norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative per violazioni soggette al diritto penale nazionale gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

2. Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate - nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale - misure e sanzioni ai membri dell'organo di gestione e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

Entro... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto di EBA, EIOPA e ESMA. Essi notificano, senza indugio, alla Commissione e al comitato congiunto EBA, EIOPA e ESMA ogni successiva modifica.

4. In conformità dell'articolo 55, paragrafo 4 della direttiva (UE) n. .../2015 alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 28 DGG 1B \mathbf{IT}

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

4 ter. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, delle violazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

4 quater) Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre misure e sanzioni conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità,
- c) sotto la propria responsabilità con delega di dette autorità,
- d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 29

DGG 1B IT

Disposizioni specifiche

- 1. Il presente articolo si applica alle seguenti violazioni:
- a) omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante o il beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli articoli 4, 5 e 6;
- b) inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte dei prestatori di servizi di pagamento dell'obbligo di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 16;
- c) mancata applicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento di politiche e procedure efficaci basate sui rischi come richiesto dagli articoli 8 e 12;
- c bis) grave inosservanza degli articoli 11 e 12 da parte dei prestatori intermediari di servizi di pagamento.
- 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le misure e le sanzioni amministrative che possono essere applicate includono almeno quelle di cui all'articolo 56, paragrafi 2 e 2bis della direttiva (UE) n. .../2015.

Articolo 19

Pubblicazione delle sanzioni

Le autorità competenti pubblicano tempestivamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, paragrafo 1, comprese informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso, in conformità alle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter della direttiva antiriciclaggio.

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

Applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti

- 1. Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 57, paragrafo 2 della direttiva (UE) n. .../2015,
- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
- c) capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
- d) entità degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
- e) perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.

1 bis. Relativamente alle misure e alle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento si applica l'articolo 58bis della direttiva (EU) No .../2015.

Articolo 21

Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 31 DGG 1B

^{*} GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

- 2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno quelli di cui all'articolo 58, paragrafo 2 della direttiva (UE) n. .../2015.
- 3. I prestatori di servizi di pagamento, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o le persone in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e alla dimensione dell'entità obbligata interessata.

Monitoraggio

1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti effettuino un monitoraggio efficace e adottino le misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento e che incoraggino, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

1 bis. Dopo che gli Stati membri hanno notificato le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto di EBA, EIOPA e ESMA, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione nel capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.

CAPO V COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 23

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ("il comitato"). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 32 DGG 1B **IT**

*

GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 24

Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio dell'Unione

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non facente parte del territorio dell'Unione di cui all'articolo 355 del trattato, accordi che permettono deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Tali accordi possono essere autorizzati soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro;
- b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;
- c) il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.
- 2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 33 DGG 1B \mathbf{IT}

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

3bis. Gli Stati membri che sono stati autorizzati a concludere accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio dell'Unione dalla decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione, dalla decisione 2010/529/CE della Commissione, dalla decisione 2009/853/CE della Commissione o dalla decisione 2008/982/CE della Commissione forniscono alla Commissione tutte le informazioni aggiornate necessarie per la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) entro [data: 3 mesi prima della data di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio].

Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni la Commissione le esamina per assicurare che il paese o il territorio in questione imponga ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. Se sulla scorta dell'esame conclude che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) non è più soddisfatta, la Commissione abroga la pertinente decisione della Commissione.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 34 DGG 1B **TT**

Articolo 24 bis

Orientamenti di attuazione

L'autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento e, in particolare, riguardo all'attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12. Gli orientamenti sono emananti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ...*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

5116/15 ADD 1 arb/MAS/sp/S 35 DGG 1B **IT**

_

 $^{^{*}}$ GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025.

ALLEGATO

Tavola di concordanza di cui all'articolo 25.

Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 16
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
-
Articolo 15
Articoli da 17 a 22
Articolo 23

Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	-
Articolo 19	-
	Articolo 25
Articolo 20	Articolo 26